

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 21406/23 R.G. PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 BIS C.P.C., NOTIFICATO L'11.10.23, PROMOSSO DA UNA PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GIACOMO TESTA. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 4.672,90 SPESE GENERALI, I.V.A. E C.P.A. INCLUSI (FASC. 6974).</p>	
<p>Proposta di delibera: 2284/23 del: 07/12/2023</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 07/12/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario f. f.	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "servizi legali di patrocinio e connessi";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 9.11.20 veniva acquisita al Protocollo aziendale formale richiesta risarcitoria da parte del legale di una paziente in relazione ai danni, non quantificati, asseritamente subiti dalla medesima dopo il ricovero presso il nosocomio di questa Azienda, avvenuto il 14.11.19;
 - la U.o.s.d. Attività Amministrativa Legale, in data 10.11.20, provvedeva all'apertura del sinistro, rubricato al n. 31/2020 e all'invio della suddetta richiesta risarcitoria alla U.o.s.d. Rischio Clinico e Medicina Legale per l'avvio dell'istruttoria medico legale;
 - parallelamente, con nota prot. n. 41152 di pari data, la U.o.s.d. richiedeva al legale della richiedente l'acquisizione, a fini istruttori, di documentazione ulteriore e, in particolare, di copia della perizia medico legale attestante i fatti denunciati, con indicazione del *quantum* risarcitorio reclamato;
 - la predetta richiesta rimaneva priva di riscontro e, conseguentemente, l'istruttoria non veniva completata;
 - successivamente, in data 5.9.22, in relazione ai medesimi fatti veniva notificato all'Azienda il Ricorso n. 38982/22 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Roma;

- Il predetto atto veniva debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13, L. 24/17 e s.m.i.;
- nello specifico, nel ricorso venivano quantificati i danni asseritamente subiti dalla paziente in una somma complessiva pari ad € 1.164.499,29 circa;
- il caso veniva trattato nel corso della seduta del Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) del 19.10.22 in vista dell'imminente scadenza del termine per l'eventuale costituzione in giudizio dell'Azienda, fissato al 2.11.22 e, all'esito, il CVS riteneva opportuna la costituzione in giudizio dell'Azienda;

CONSIDERATO

che:

- l'Azienda, con deliberazione n. 971 del 2.11.23, si costituiva in giudizio per il tramite dell'avv. Giacomo Testa eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di procura;
- il Giudice adito, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dall'Azienda per il tramite dell'avv. Testa, con ordinanza del 6.3.23 dichiarava inammissibile il ricorso;

DATO ATTO

che:

- in data 11.10.23 la parte ricorrente ha depositato un nuovo ricorso n. 21406/RG ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo, identico al precedente per *petitum* e *causa petendi* con udienza fissata al prossimo 10.1.24;
- Il ricorso è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13, L. 24/17 e s.m.i.;
- Il CVS, nel corso della seduta dell'1.12.23, ha ribadito l'opportunità della costituzione dell'Azienda nell'ambito del giudizio in questione;

RITENUTO

opportuno rinnovare l'incarico all'avv. Giacomo Testa, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per avere patrocinato l'Azienda nell'ambito del precedente ricorso;

CONSIDERATO

che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";

PRESO ATTO:

- del preventivo di massima elaborato dal predetto legale relativo al compenso per l'espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% e sul quale l'avv. Testa, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, ha applicato un'ulteriore riduzione tenuto conto dell'attività difensiva già espletata nell'interesse dell'Azienda in relazione alla medesima controversia;

- del rilascio al suddetto Legale della procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma Via dei Gracchi, 209;

TENUTO CONTO

che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 4.672,90** (€ 3.202,55 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% e I.V.A. 22%), trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", sull'esercizio 2024, Aut. n. sub-aut. n. ;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito del CVS nella seduta dell'1.12.23 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del giudizio n. 21406/23 RG ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo promosso da una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Giacomo Testa al quale è stata conferita apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Via dei Gracchi, 209;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di **€ 4.672,90** (€ 3.202,55 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. esente);

L'onere lordo di **€ 4.672,90** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'esercizio 2024, Aut. n. _ sub-aut. n. _ ;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.